

ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.
Società tra Professionisti

Padova, 30 maggio 2016

Circolare n. 11/2016

Alla Spett.le Clientela

Oggetto: Part-time agevolato per i dipendenti prossimi alla pensione.

Come previsto dalla Legge di stabilità 2016 (vedi Circolare di Studio n. 2/2016), il Decreto Ministeriale 7 aprile 2016 ha regolamentato il nuovo istituto del "part-time agevolato" diretto ai lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive della medesima, che raggiungano il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, a condizione che abbiano già maturato i requisiti minimi alla pensione.

Il lavoratore potrà concordare con il datore di lavoro, al fine di accedere al beneficio previsto, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e indeterminato a part-time, stabilendo una **riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa tra il 40 e il 60 per cento** per un periodo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Requisiti soggettivi lavoratore

1. Sussistenza di rapporto di lavoro subordinato con contratto di lavoro a **tempo pieno e indeterminato**;
2. **Iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria** o alle forme sostitutive o esclusive della medesima;
3. **Maturazione entro il 31 dicembre 2018 del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia** (66 anni e 7 mesi gli uomini, 65 anni e 7 mesi le donne nel 2016/17 e un anno in più nel 2018) da parte del lavoratore già in possesso del relativo requisito contributivo (20 anni di contribuzione).

Agevolazione

- A. L'accesso al beneficio comporta, per il lavoratore, il **riconoscimento della contribuzione figurativa** previdenziale commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata;
- B. Inoltre, la disciplina prevede l'**erogazione al dipendente** che accede al citato beneficio **di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del lavoratore commisurata alla prestazione lavorativa non effettuata**. Tale somma, **erogata dal datore di lavoro**, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale.

Prima di procedere alla stipula di tale contratto, il lavoratore dovrà acquisire la certificazione idonea a comprovare l'avvenuto raggiungimento del requisito contributivo nonché la maturazione, entro il 31 dicembre 2018, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia. Tale documentazione potrà essere richiesta dal lavoratore all'INPS.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo

Cordiali Saluti

Il C.d.L. Alessio Bertagnin